*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 104 del 20 aprile 1962*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 20 aprile 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 856-14

# REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

## LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE

*(pubblicate nel "Bollettino Ufficiale" della Regione nel 2° semestre 1961)*

## SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1961, n. 5.

**Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino per il pagamento delle quote annue di ammortamento di un mutuo passivo a lunga scadenza da contrarsi dal comune di St-Vincent per il finanziamento di lavori di pubblica utilità.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *luglio* 1961)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione per il periodo di anni 35, presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, nell'interesse e a favore del comune di St-Vincent fino alla concorrenza delle quote annue di ammortamento del mutuo passivo a lunga scadenza dell'importo di lire trecento milioni, da contrarsi dal Comune stesso per il finanziamento di spese straordinarie per l'esecuzione di lavori urgenti di pubblica utilità.

Art. 2.

La garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo sarà prestata per tutta la durata del mutuo stesso e per l'ammontare delle quote di ammortamento stabilite in misura di L. 10.639.536 per le prime quarantanove semestralità e di L. 10.369.182 per le rimanenti ventuno semestralità.

La garanzia fideiussoria regionale sarà operante, ai fini dell'eventuale intervento finanziario della Regione, nei casi in cui il mutuatario comune di St-Vincent non provvederà al pagamento dei ratei delle quote di ammortamento dei mutuo alle previste scadenze: in tali casi la Regione si sostituirà all'Istituto bancario mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti del Comune mutuatario ai fini del recupero dei ratei delle quote di ammortamento corrisposti dal Tesoriere regionale per conto del Comune predetto.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'Assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria regionale di cui ai precedenti articoli secondo le modalità in vigore presso l'Istituto bancario San Paolo, di Torino, previamente concordate ed approvate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4.

Al finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge, ed ai conseguenti recuperi di spese a carico del mutuatario comune di St-Vincent, si provvederà mediante imputazione ai seguenti nuovi appositi capitoli nella categoria dei movimenti di capitali della parte *spese* e della parte *entrate* del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, capitoli da reiscriversi nei bilanci di previsione della Regione per i successivi esercizi finanziari per tutta la durata dello ammortamento del mutuo di cui ai precedenti articoli:

nuovo istituendo capitolo della parte *spese*: « Spese per pagamento di somme all'Istituto bancario San Paolo, di Torino, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale a favore del mutuatario comune di St-Vincent »;

nuovo istituendo capitolo della parte *entrate*: « Entrate per riscossione di crediti verso il comune di St-Vincent, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria regionale presso il mutuante Istituto bancario San Paolo, di Torino ».

Art. 5.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento ed alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge con imputazione delle spese stesse al nuovo istituendo capitolo della categoria delle spese per movimento di capitali dei bilanci di previsione della Regione, come previsto al precedente art. 4.

La Giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, a carico del mutuatario comune di St-Vincent, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione agli eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente art. 4, con introito al nuovo istituendo capitolo della categoria delle entrate per movimento di capitali dei bilanci di previsione della Regione, come previsto al precedente art. 4.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 luglio 1961

MARCOZ

---

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1961, n. 6.

**Istituzione di una Emoteca regionale in Aosta.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 31 *luglio* 1961)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare la efficenza dei servizi locali di trasfusione del sangue nel campo dell'assistenza sanitaria, ospedaliera ed infortunistica, è approvata la istituzione di una Emoteca regionale presso l'Istituto regionale di assistenza materna e infantile di Aosta.

Art. 2.

L'Emoteca regionale sarà gestita e funzionerà, sotto il controllo dell'Assessorato regionale della sanità e assistenza sociale, con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia nonchè a' sensi dell'apposito regolamento speciale.

Art. 3.

Al funzionamento dell'Emoteca regionale si provvederà mediante il seguente personale già in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale:

a) *per la parte tecnico-sanitaria*: il direttore e l'assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio regionale di igiene e profilassi; un sanitario e personale ausiliario dell'Istituto regionale di assistenza materna e infantile di Aosta designati dall'Assessore regionale della sanità e assistenza sociale;

b) *per la parte amministrativa*: il ragioniere-economo dell'Istituto regionale di assistenza materna e infantile di Aosta.

Art. 4.

L'Emoteca regionale provvederà, con l'osservanza delle norme vigenti in materia e a' sensi dell'apposito regolamento speciale:

a) ai prelievi di sangue e alla sua classificazione sistematica, mediante i necessari esami di laboratorio, alla sua eventuale trasformazione e alla conservazione del sangue, del plasma o di altri derivati del sangue;

b) alla distribuzione del sangue, del plasma, o di altri derivati del sangue, occorrenti per l'assistenza sanitaria, ospedaliera ed infortunistica.

Art. 5.

Con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della sanità ed assistenza sociale, potranno essere approvate apposite convenzioni da stipulare con Istituti ed Enti ospedalieri, assistenziali e mutualistici, con Associazioni di donatori volontari di sangue, con la Croce rossa italiana, con il Corpo di soccorso alpino e con autorità militari, convenzioni recanti accordi e modalità regolanti i prelievi, la conservazione e la distribuzione del sangue, del plasma o di altri derivati del sangue.

Art. 6.

L'Emoteca regionale deve essere costantemente provvista delle apparecchiature tecnico-sanitarie e delle suppellettili di laboratorio prescritte e atte ad assicurare il buon funzionamento dei servizi.

Art. 7.

Le spese straordinarie iniziali per l'istituzione, l'arredamento e l'attrezzatura tecnico-sanitaria dell'Emoteca regionale, previste in complessive lire nove milioni saranno approvate e finanziate, con deliberazioni di Giunta e con imputazione al seguente apposito capitolo di spesa straordinaria della parte « Spesa » del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962: Capitolo 179: « Spese per l'arredamento e l'attrezzatura della Emoteca regionale », con lo stanziamento di lire nove milioni.

Le spese per il funzionamento e la gestione dell'Emoteca regionale, previste in iniziali annue lire due milioni, saranno approvate e finanziate, con deliberazioni di Giunta, con imputazione al seguente apposito capitolo di spesa ordinaria del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962 e ai corrispondenti istituendi capitoli di spesa dei bilanci di previsione per i successivi esercizi finanziari: Capitolo 179: « Spese per la gestione della Emoteca regionale », con lo stanziamento annuo iniziale di lire due milioni.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 21 luglio 1961

MARCOZ

---

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1961, n. 7.

**Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma della Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data 5 agosto 1961*)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, in conformità al progetto votato dal Consiglio regionale nell'adunanza del 28 giugno 1961 (provvedimento n. 82), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione autonoma della Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, che prevede nel complesso e in pareggio l'ammontare di lire novemiliardiquattrocentotrentaseimilioniseicentonovantatremila per n. 57 capitoli dello stato di previsione dell'entrata (allegato *A*) e l'ammontare di lire novemiliardiquattrocentotrentaseimilioniseicentonovantatremila per n. 215 capitoli dello stato di previsione della spesa (allegato *B*) secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (allegato *C*).

Art. 2.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, a' sensi degli articoli 2, 4 e 9 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate e dei tributi previsti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all'Amministrazione regionale ai sensi di legge.

Art. 3.

E' confermata, anche per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, l'applicazione delle sovrimposte provinciali sui terreni e sui fabbricati con le seguenti aliquote:

per i terreni: L. 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356;

per i fabbricati: L. 11 per ogni 100 lire di reddito imponibile.

Art. 4.

E' confermata, anche per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, l'applicazione dell'addizionale all'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni con le aliquote dell'1,75 per cento per i redditi di categoria *B* e dell'1,40 per cento per i redditi di categoria *C*.

Art. 5.

L'approvazione, l'impegno e l'erogazione delle spese non a calcolo saranno deliberati, nei limiti delle previsioni del bilancio, con provvedimenti del Consiglio o della Giunta secondo le rispettive competenze di materia, ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 6.

Gli storni di fondi fra i capitoli di spesa di Assessorati diversi e quelli fra capitoli di spesa dello stesso Assessorato saranno approvati, rispettivamente, con deliberazioni del Consiglio e con deliberazioni della Giunta.

Art. 7.

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 43) e dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 44) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti o a nuovi capitoli di spesa, saranno approvati con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

Art. 8.

L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamento scritti e motivati, ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali, nonchè al pagamento delle spese, anche straordinarie, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 9.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sul capitolo 52 della parte « spesa » del bilancio, la spesa di L. 50.000.000 per le finalità previste dalla legge regionale 28 settembre 1951, n. 3, concernente provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura, spesa da approvare e liquidare dalla Giunta secondo le modalità ed i criteri previsti dalla predetta legge regionale.

Art. 10.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sul capitolo 79 della parte « spesa » del bilancio, la spesa di L. 30.000.000 per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 84 in data 12 luglio 1960 e n. 118 in data

7 ottobre 1960, concernenti l'assegnazione gratuita di libri e quaderni ad alunni assistiti delle scuole elementari e per sussidi ai Patronati scolastici, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 11.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, la spesa di L. 18.900.000 sul capitolo 94-*a* del bilancio e la spesa di L. 29.000.000 sul capitolo 178 del bilancio concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta e contributi straordinari da concedere per spese di assistenza e di ricovero di tubercolotici poveri ammessi all'assistenza, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 12.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sul capitolo 99 della parte «spesa» del bilancio, la spesa di L. 7.000.000 per le finalità previste dalla legge regionale 12 novembre 1959, n. 5, recante norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'ásbestosi, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalla predetta legge regionale.

Art. 13.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sui capitoli 100 e 99 della parte « spesa » del bilancio, la spesa di L. 25.000.000 e la spesa di L. 40.000.000, rispettivamente, per la integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per l'assistenza alla vecchiaia bisognosa a' sensi della legge regionale 20 dicembre 1955, n. 1 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con provvedimento consiliare n. 60 in data 12 aprile 1957.

Art. 14.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sul capitolo 101 della parte « spesa » del bilancio, la spesa di L. 17.000.000 per le finalità previste dalle leggi regionali 20 dicembre 1955, n. 3 e 10 marzo 1959, n. 1, concernenti provvedimenti per la integrazione dell'assistenza di malattia agli agricoltori-coltivatori diretti e agli artigiani, spesa da liquidare con deliberazioni della Giunta a' sensi delle sopracitate leggi regionali e delle vigenti norme regolamentari di esecuzione.

La Giunta regionale è autorizzata ad approvare e a liquidare, con imputazione delle spese al capitolo 101 del bilancio, le spese per l'intervento finanziario integrativo regionale ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge regionale 20 dicembre 1955, n. 3, e del relativo regolamento di esecuzione entro i seguenti limiti di spese annue massime:

*a*) L. 2.300.000 previste per spese di rimborso quote capitarie coltivatori bisognosi;

*b*) L. 11.000.000 previste per spese di assistenza medico-generica ed ostetrico-generica;

*c*) L. 1.000.000 previste per spese di rimborso spese relative all'assistenza farmaceutica ed assistenza integrativa.

Art. 15.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sui capitoli 104 e 106 della parte « spesa » del bilancio, rispettivamente, la spesa di L. 21.000.000 per spese e contributi concernenti l'assistenza e il ricovero di malati poveri in Istituti e luoghi di cura e la spesa di L. 16.000.000 per assistenza climatica all'infanzia, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 16.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sul capitolo 115 della parte « spesa » del bilancio, la spesa di L. 5.000.000 per le finalità previste dalla legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, concernente norme sulla assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani, spesa da approvare e liquidare con le modalità stabilite nella predetta legge regionale.

Art. 17.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sul capitolo 116 della parte « spesa » del bilancio, la spesa di L. 11.000.000 per le finalità previste dalla legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, recante provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalla predetta legge regionale.

Art. 18.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sul capitolo 139 della parte « spesa » del bilancio, la spesa di L. 75.000.000 per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità già stabilite con il provvedimento consiliare n. 45 in data 7 aprile 1955, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 19.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sul capitolo 143 della parte « spesa » del bilancio, la spesa di lire quarantacinque milioni per la concessione di sussidi straordinari nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità già stabilite con il provedimento consiliare n. 46 in data 7 aprile 1955, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 20.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sul capitolo 145 della parte « spesa » del bilancio, la spesa di lire cinquanta milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955 e n. 167 in data 18 dicembre 1959, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo dell'attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 21.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sul capitolo 146 della parte « spesa » del bilancio, la spesa di lire duecentoventi milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955 e n. 37 in data 21 marzo 1959, concernenti provvedimenti intesi a favorire il miglioramento dell'edilizia rurale, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta secondo le modalità previste dai citati provvedimenti consiliari.

Art. 22.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sul capitolo 153 della parte « spesa » del bilancio, la spesa di lire cinquanta milioni per contributi da concedere per le finalità previste dal provvedimento consiliare n. 72 in data 29 maggio 1957, concernente provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato.

Art. 23.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sul capitolo 168 della parte « spesa » del bilancio, la spesa di lire duemilioni per le finalità previste dalla legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1, recante norme per la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento agli insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta, non in attività di servizio, con almeno 15 anni di insegnamento e che abbiano raggiunto il 55° anno di età, spesa da approvare e liquidare con le modalità stabilite nella predetta legge regionale.

Art. 24.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sul capitolo 176 della parte « spesa » del bilancio, la spesa di lire sedici milioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont-St-Martin, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta.

Art. 25.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sul capitolo 178 della parte « spesa » del bilancio, la spesa di lire unmilionecinquecentomila per la concessione di sussidi assistenziali a favore di tubercolotici ricoverati a carico del Consorzio antitubercolare che non fruiscono

di provvidenze in regime assicurativo, a' sensi del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 26.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sul capitolo 184 della parte « spesa » del bilancio, la spesa di lire settanta milioni per contributi e saldo di contributi da concedere per le finalità previste dalle deliberazioni consiliari n. 119 in data 8 ottobre 1949, n. 156 in data 10 dicembre 1956, n. 42 in data 10 marzo 1958, n. 66 in data 10 giugno 1960, concernenti provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo e il miglioramento dell'industria e dell'attrezzatura turistica ed alberghiera, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta.

Art. 27.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sul capitolo 186 della parte « spesa » del bilancio, la spesa di lire diciotto milioni per la concessione, nelle spese di ammodernamento dell'impianto di seggiovia Pila-Chamolé, di un contributo straordinario alla Società per azioni « Pila », con delega alla Giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti deliberativi di approvazione e liquidazione della spesa stessa.

Art. 28.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sul capitolo 188 della parte « spesa » del bilancio, la spesa di lire cinquantacinquemilioni per le finalità previste dal provvedimento consiliare n. 150 in data 29 dicembre 1949, concernente provvidenze per la tutela e il miglioramento della edilizia locale e per la protezione del paesaggio, spesa da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 29.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sul capitolo 190 della parte « spesa » del bilancio, la spesa di lire quarantacinquemilionisettecentocinquantamila per versamenti allo Stato di annualità sulle anticipazioni per sottoscrizione di capitale azionario della Società Italiana per il Traforo Stradale del Monte Bianco, a' sensi dell'art. 14 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, spesa da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 30.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, sul capitolo 190 della parte « spesa » del bilancio, la spesa di lire sessantaduemilionicinquecentomila per sottoscrizione di capitale azionario della Società Italiana per il Traforo Stradale del Gran San Bernardo (S.I.T.R.A.S.B.), spesa da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 31.

E' approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione autonoma della Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962, come da allegati *A*, *B* e *C* annessi alla presente legge:

RIEPILOGO

*Entrate e spese effettive*

| | | |
|---|---|---|
| Entrata . . . . . . . . . . . | L. | 5.005.143.000 |
| Spesa . . . . . . . . . . . | » | 7.568.709.380 |
| Disavanzo effettivo . . . . . . . | L. | 2.563.566.380 |

*Entrate e spese per movimenti di capitali per partite di giro e contabilità speciali*

| | | |
|---|---|---|
| Entrata . . . . . . . . . . . | L. | 4.431.500.000 |
| Spesa . . . . . . . . . . . | » | 1.867.983.620 |
| Avanzo per movimenti di capitali, per partite di giro e contabilità speciali . . | L. | 2.563.566.380 |

*Riassunto generale*

| | | |
|---|---|---|
| Entrata . . . . . . . . . . . | L. | 9.436.693.000 |
| Spesa . . . . . . . . . . . | » | 9.436.693.000 |

Art. 32.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 5 agosto 1961

MARCORZ

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1961, n. 9.
**Norme e tabelle dei compensi e delle indennità di missione per il personale dell'Amministrazione regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione in data* 30 *novembre* 1961)

Il Consiglio regionale ha approvato:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai dipendenti regionali comandati in missione per servizio isolato fuori della ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennità di trasferta di cui alla allegata tabella *A* per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore ad otto ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo.

Il trattamento previsto dal precedente comma è ridotto del dieci per cento dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione, nella stessa località, eccede i 90 giorni, la misura della indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento. Qualora la missione si protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione dell'indennità di trasferta è subordinata ad una apposita deliberazione della Giunta regionale.

Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60 giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio, ivi compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della missione. Le missioni da eseguirsi saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa, quando, nel mese solare, superino complessivamente 240 ore.

Il cambiamento di località nell'espletamento di una stessa missione rinnova la missione stessa agli effetti del trattamento relativo, semprechè la distanza minima fra le due località considerate sia almeno di 15 chilometri.

Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 15 chilometri, le indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo 1° sono ridotte di un quarto, salvo quanto disposto al terzo comma, lettera *d*) del successivo art. 2.

Art. 2.

Per le missioni di durata inferiore alle ore 24, l'indennità di trasferta spetta in ragione di un trentaduesimo della diaria intera per ogni ora di missione compresa fra le 6 e le ore 22 e di un ventiquattresimo, per ogni ora compresa fra le ore 22 e le ore 6 (vedi allegata tabella *B*).

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora inferiori a 30 minuti sono trascurate, le altre sono arrotondate a ora intera.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:

*a*) nelle ore diurne quando siano inferiori alle 5 ore.

Agli effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti lo stesso giorno solare;

*b*) nelle località di abituale dimora anche se questa è distante più di 15 Km. dall'ordinaria sede di servizio;

*c*) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione è svolta come normale servizio di istituto del personale di vigilanza e di custodia (guardie forestali, cantonieri stradali, ecc.);

*d*) nelle località distanti meno di 8 Km. dall'edificio in cui ha sede l'ufficio, collegate con questo da regolari servizi di linea;

*e*) nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi.

Art. 3.

La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per le missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero e per periodi di missione già decorsi alla data della deliberazione di promozione e di sistemazione in ruolo.

Art. 4.

Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza anche di altro ufficio in località distante meno di 8 chilometri, spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede di reggenza o della supplenza, una indennità di trasferta pari a 5 volte la misura oraria prevista all'art. 2 per la qualifica o grado rivestito. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto. Nel caso di distanza superiore, si applica la disposizione di cui all'art. 2.

Art. 5.

**Ai fini della corresponsione delle indennità di cui alle allegate tabelle *A* e *B*, le distanze chilometriche si misurano, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo in cui la missione viene compiuta. Se la stazione è situata fuori del centro abitato o della località isolata da raggiungere, la distanza intercorrente fra la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento.**

In modo analogo si computano le distanze per i viaggi compiuti con altri servizi di linea.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui ai precedenti due commi, le distanze si computano dalla casa municipale del Comune ovvero dalla sede dell'ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata.

Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al luogo di missione. Nel caso, invece, che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima località.

Art. 6.

Le indennità di trasferta derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 delle presenti norme sono ridotte del 5 e del 10 per cento per le missioni da compiere in Comuni con popolazione inferiore ai 500 mila e 50 mila abitanti, rispettivamente.

I Comuni capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti sono considerati, ai fini dell'applicazione del precedente comma, come Comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 499.999 abitanti.

Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in Comuni diversi, ha titolo, per quella giornata, all'indennità di trasferta prevista per il Comune con popolazione maggiore.

Le riduzioni sopraindicate si cumulano con quelle di cui al secondo comma dell'art. 1 delle presenti norme.

Art. 7.

Per tutti i dipendenti, il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal provvedimento con cui la missione è disposta. Il giorno e l'ora di inizio del viaggio devono risultare da dichiarazione dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione è svolta la missione. Da questa ultima formalità può prescindersi nei casi in cui il capo dell'ufficio che ha ordinato la missione ritenga tale formalità non necessaria.

Art. 8.

Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrano, di regola, più di quindici missioni al mese, l'indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento dopo la quindicesima. Detta riduzione non si cumula con quella di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per le quali il personale acquisti comunque titolo all'indennità di trasferta.

Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall'Amministrazione o da qualsiasi altro pubblico Ente, l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente di un terzo o della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità è ridotta a un terzo.

Art. 9.

Ai dipendenti che si rechino in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l'interno. Tuttavia, per dette mansioni, compete l'indennità di trasferta anche se la distanza intercorrente fra l'ordinaria sede di servizio e la località di missione è inferiore agli 8 chilometri di cui alla lettera *d*) del terzo comma dell'art. 2 delle presenti norme.

Art. 10.

Ai dipendenti in missione in località distanti dalla ordinaria sede di servizio più di 800 chilometri per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo alla indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta, con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

Art. 11.

Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto, stabilita come segue:

*a*) prima classe per il personale dal grado 1° al grado 7° delle carriere direttive, di concetto ed equiparabili;

*b*) seconda classe per tutto il rimanente personale.

Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi eventualmente effettuati con altri servizi di linea purchè questi consentano notevole risparmio di tempo e il loro uso sia autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere. Il rimborso è limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

E' ammesso l'uso di treni rapidi normali e speciali purchè per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe spettante a norma del precedente primo comma. Sono ammesse altresì le deviazioni consentite dall'orario ufficiale.

L'uso di trasporto marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso di trasporti aerei devono essere autorizzati dall'Assessore competente o dal segretario generale.

Con la stessa procedura può essere consentito, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle relative spese.

Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso spesa, un'indennità di L. 36 al chilometro aumentabile, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a L. 52 al chilometro.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono arrotondate a chilometro intero.

Art. 12.

In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi

o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima, ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.

Per i viaggi relativi a missioni all'interno compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, compete l'indennità chilometrica di L. 1,25 per i dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in prima classe e di L. 0,85 per i dipendenti ammessi a viaggiare in seconda classe.

Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alla Regione che compiano missioni per conto della Regione.

L'indennità supplementare non si applica sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorchè ammessi al rimborso.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, per i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero.

Art. 13.

I rimborsi di cui al precedente art. 11 competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede di servizio anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.

Al personale tecnico o avente funzioni ispettive che, per ragioni di servizio, abbia frequente necessità di recarsi in località viciniori alla sede di servizio e non abbia alcuna possibilità di usare un'autovettura di servizio può essere consentito, anche se non acquista titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di L. 30 a chilometro quale rimborso per spese di viaggio.

L'uso di tale mezzo deve essere autorizzato dall'Assessore competente che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di un proprio mezzo di trasporto viene rilasciato alla condizione che l'Amministrazione e sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.

Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio, o viceversa, e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, nè alcuna corresponsione di indennità chilometrica.

Art. 14.

Ai dipendenti regionali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 15 aprile 1961, n. 281, concernente il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

Art. 15.

Per le missioni all'interno compiute, per conto della Regione, dagli estranei all'Amministrazione regionale e dal personale a riposo, il trattamento relativo è stabilito dalla Giunta regionale nei limiti della misura prevista per i dipendenti della Regione in attività di servizio.

Art. 16.

A coloro che conseguano la nomina a posto retribuito a carico del bilancio della Regione spetta il solo rimborso della spesa di viaggio per raggiungere la sede di servizio, purchè questa sia diversa dalla località di residenza.

Art. 17.

Con deliberazione del Consiglio regionale saranno approvate le eventuali successive modificazioni alle allegate tabelle *A* e *B*, per l'aggiornamento delle tabelle stesse in relazione a future modificazioni delle vigenti tabelle e norme per il trattamento di missione del personale statale.

Art. 18.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 14 novembre 1961

MARCOZ

**Tabella delle indennità diarie di trasferta in località distanti almeno 15 km. per ogni 24 ore e per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore a seconda della popolazione della località di destinazione, con le riduzioni del 10 % e 20 % dopo i primi 45 e 90 giorni.**

(Allegato *A* alla legge regionale 14 novembre 1961, n. 9)

| Grado regionale (1) | CARRIERE | Località con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti | | | Località comprese fra 50.000 e 499.999 abitanti e capoluoghi di provincia (2) | | | Località con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Intera | Ridotta del 10 % | Ridotta del 20 % | Intera | Ridotta del 10 % | Ridotta del 20 % | Intera | Ridotta del 10 % | Ridotta del 20 % |
| 1 | direttiva . . . . . . | 7000 | 6300 | 5600 | 6650 — | 5985 — | 5320 | 6300 | 5670 — | 5040 |
| 2 - 3 | direttiva . . . . . . | 6000 | 5400 | 4800 | 5700 — | 5130 — | 4560 | 5400 | 4860 — | 4320 |
| 4 | direttiva . . . . . . | 5500 | 4950 | 4400 | 5225 — | 4702,50 | 4180 | 4950 | 4455 — | 3960 |
| 5 | direttiva e di concetto | 5250 | 4725 | 4200 | 4987,50 | 4488,75 | 3990 | 4725 | 4252.50 | 3780 |
| 6 | di concetto . . . . . | 5000 | 4500 | 4000 | 4750 — | 4275 — | 3800 | 4500 | 4050 — | 3600 |
| 7 | di concetto ed esecutiva | 4500 | 4050 | 3600 | 4275 — | 3847,50 | 3420 | 4050 | 3645 — | 3240 |
| 8 - 9 | esecutiva . . . . . | 4000 | 3600 | 3200 | 3800 — | 3420 — | 3040 | 3600 | 3240 — | 2880 |
| 10 - 11 | esecutiva . . . . . | 3500 | 3150 | 2800 | 3325 — | 2992,50 | 2660 | 3150 | 2835 — | 2520 |
| 12/a-b | ausiliaria . . . . . | 3000 | 2700 | 2400 | 2850 — | 2565 — | 2280 | 2700 | 2430 — | 2160 |
| 12/c-d-e | ausiliaria e personale operaio | 2800 | 2520 | 2240 | 2660 — | 2394 — | 2128 | 2520 | 2268 — | 2016 |

(1) Con riferimento ai gradi ed assegni annui previsti dall'art. 1 della legge regionale 30 ottobre 1958, n. 6.

(2) Questi ultimi se non compresi nelle località non inferiori a 500.000 abitanti.

Visto:

Aosta, addì 14 novembre 1961

MARCOZ

**Tabella delle indennità orarie per trasferte inferiori alle 24 ore**

(Allegato *B* alla legge regionale 14 novembre 1961, n. 9)

| Grado regionale (1) | CARRIERE | Località con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti | | Località comprese fra 50.000 e 499.999 abitanti e capoluoghi di provincia (2) | | Località con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ore diurne (ore 6-22) | Ore notturne (ore 22-6) | Ore diurne ore (6-22) | Ore notturne (ore 22-6) | Ore diurne (ore 6-22) | Ore notturne (ore 22-6) |
| 1 | direttiva | 218,750 | 291,666 | 207,812 | 277,083 | 196,875 | 262,500 |
| 2 - 3 | direttiva | 187,500 | 250 — | 178,125 | 237,500 | 168,750 | 225 — |
| 4 | direttiva | 171,875 | 229,166 | 163,281 | 217,708 | 154,687 | 206,250 |
| 5 | direttiva e di concetto | 164,062 | 218,750 | 155,859 | 207,812 | 147,656 | 196,875 |
| 6 | di concetto | 156,250 | 208,333 | 148,437 | 197,916 | 140,625 | 187,500 |
| 7 | di concetto ed esecutiva | 140,625 | 187,500 | 133,593 | 178,125 | 126,562 | 168,750 |
| 8 - 9 | esecutiva | 125 — | 166,666 | 118,750 | 158,333 | 112,500 | 150 — |
| 10 - 11 | esecutiva | 109,375 | 145,833 | 103,906 | 138,541 | 98,437 | 131,250 |
| 12/a-b | ausiliaria | 93,750 | 125 — | 89,062 | 118,750 | 84,375 | 112,500 |
| 12/c-d-e | ausiliaria e personale operaio | 87,500 | 116,666 | 83,125 | 110,833 | 78,750 | 105 — |

(1) Con riferimento ai gradi ed assegni annui previsti dall'art. 1 della legge regionale 30 ottobre 1958, n. 6.
(2) Questi ultimi se non compresi nelle località non inferiori a 500.000 abitanti.

Visto:

Aosta, addì 14 novembre 1961

MARCOZ

(2459)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151824) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 150